

CIRCOLARE N. 3/2001

8 gennaio 2001

PROT. 2029/RLA.SQ

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII**

OGGETTO: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99-
Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di
talune attrezzature di lavoro

ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E DEL PERSONALE - DIV. VIII

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL
LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
DATATORI
DI LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI

e,p.c. ALL'ISPESL - D.OM

LORO SEDI

In relazione ai numerosi quesiti ed alle richieste di chiarimento avanzate sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In via preliminare occorre tenere presente che nella legislazione vigente sono, da tempo, presenti disposizioni di carattere generale concernenti controlli dello stato di efficienza e conservazione, a fini di sicurezza, delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (si vedano l'art. 374, ultimo comma del D.P.R. n. 547/55 e l'art. 35, comma 4, lett. c) del D.l.vo n. 626/94). I soggetti destinatari di dette disposizioni sono i datori di lavoro alla cui autonoma discrezionalità organizzativa ed operativa è rimessa la loro concreta gestione.

In aggiunta alle suddette prescrizioni generali, il legislatore ha poi previsto particolari regimi di controllo per determinate attrezzature individuate in relazione a loro specifiche caratteristiche. Si tratta, in pratica, di quelle attrezzature che, a causa dell'elevato livello dei rischi intrinseci o per le particolari modalità di installazione e di impiego, o della necessità di subire frequenti montaggi e smontaggi, presentano la tendenza ad un più rapido deterioramento delle proprie caratteristiche di sicurezza.

Per queste specifiche attrezzature la legge indica:

- i soggetti destinatari dell'obbligo giuridico, nella massima parte dei casi si tratta del datore di lavoro o dell'esercente l'attrezzatura,
- la periodicità e le modalità dei controlli,
- i soggetti titolati ad effettuarli in concreto.

Al riguardo si veda anche la tabella in appendice - compilata per quelle di più frequente impiego - che riporta, tra l'altro, la fonte normativa.

In questo quadro regolamentare, la prescrizione di cui all'art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 (che aggiunge un comma 4 quater all'art. 35 del D.l.vo n. 626/94) rappresenta l'esplicita, formale e sistematica attuazione della corrispondente disposizione della direttiva 95/63/CE - di cui il D.l.vo n. 359/99 costituisce l'atto di recepimento.

Con tale prescrizione, in pratica, viene ribadito quanto già stabilito dalla vigente legislazione, e si dispone, da una parte, che il datore di lavoro provveda affinché *le attrezzature considerate nell'allegato XIV* del D.l.vo n. 626/94 siano sottoposte alle azioni di controllo ivi indicate e dall'altra si precisa che ciò deve avvenire "*sulla base della normativa vigente*".

Il riferimento all'allegato XIV individua le famiglie di attrezzature interessate alla sorveglianza, mentre l'obbligo giuridico di metterla in atto è stato mantenuto in capo al datore di lavoro, ovvero all'esercente quando sia anche datore di lavoro.

Il rinvio alla normativa vigente ha come diretta conseguenza di lasciare immutato il regime dei controlli in questione. Dal che ulteriormente discende che, rimanendo immutate le modalità in esso previste, alle singole attrezzature di lavoro considerate nel citato allegato continua ad applicarsi quanto già previsto nella corrispondente regolamentazione, relativamente, ad es., al tipo ed alla periodicità dell'intervento o al soggetto che concretamente è titolato ad eseguirlo.

Il decreto in argomento integra le precedenti disposizioni nel momento in cui pone ai datori di lavoro l'obbligo di provvedere alla registrazione dell'esito delle azioni di controllo di cui sopra, per tutte le attrezzature di lavoro considerate nell'Allegato XIV: è noto infatti che per alcune di esse - in genere quelle il cui controllo viene effettuato da soggetti pubblici - la redazione di documenti riguardanti l'esito dell'azione condotta è già prevista dalle corrispondenti procedure. Il decreto precisa, altresì, che detta documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza per un tempo predeterminato.

Da tutto quanto precede deriva che l'art. 2 in questione non attribuisce al datore di lavoro alcuna ulteriore discrezionalità nella individuazione dei soggetti cui affidare il compito dell'esecuzione delle prescritte azioni di controllo, atteso che gli stessi sono già stati individuati dal legislatore.

Nel precisare quanto sopra, si invitano le Organizzazioni rappresentative in indirizzo a voler dare la massima diffusione della presente ai destinatari delle prescrizioni di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)